

REGOLAMENTO DI CONNESSIONE PUBBLICA ALLA RETE INTERNET TRAMITE POSTAZIONI FISSE O CON TECNOLOGIA WIRELESS FIDELITY (WIFI)

(approvato con deliberazione di G.C. n. 198 del 2/7/2009)

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle rete internet mediante l'uso di postazioni fisse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e da postazioni mobili in modalità WiFi di proprietà dell'utenza

Art. 1. Finalità del servizio

1. Il Servizio è finalizzato:

- alla diffusione della conoscenza tramite l'uso di nuove tecnologie;
- all'incremento di nuove opportunità di lavoro e di accesso ai servizi da parte dei cittadini diffondendo informazione e conoscenza e facilitando le attività di studio, ricerca e documentazione.

Art. 2. Descrizione del servizio

1. Il servizio consente la connessione temporanea ad Internet, nel rispetto alla legislazione vigente e alle finalità pubbliche del servizio, presso le sedi comunali appositamente attrezzate e in aree pubbliche nel raggio di copertura dei singoli hot spot per la connessione WiFi predisposti dal Comune.

2. Il servizio sul territorio della città di San Dona' di Piave è, in sede di prima approvazione, attivo nei seguenti luoghi pubblici:

- Biblioteca Civica, con postazioni fisse e copertura WiFi.
- Caffè Letterario, con copertura WiFi.

3. Il servizio è attivo durante gli orari di apertura delle sedi comunali di cui al punto precedente. Al di fuori di tali orari il servizio non è garantito.

4. L'iscrizione e la registrazione al servizio sono obbligatorie nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3. Condizioni e modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio di navigazione internet, sia da postazioni fisse che da postazioni mobili, è consentito esclusivamente agli utenti registrati.

2. L'iscrizione al servizio viene effettuata presso la Biblioteca Civica e comporta l'iscrizione gratuita ai servizi della Biblioteca stessa.

3. Per l'utilizzo del servizio l'utente maggiorenne deve presentare un documento di identità valido e compilare un modulo di richiesta per il rilascio delle credenziali d'accesso. Gli utenti minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, munito di documento di identità valido. I minori di anni 14 possono accedere al servizio solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

4. La navigazione nelle zone coperte dal servizio è libera tramite strumenti d'accesso di proprietà privata previa autenticazione con le credenziali d'accesso e con le modalità tecniche rilasciate al momento della registrazione.

5. Per quanto riguarda l'utilizzo delle postazioni fisse:

- a) l'uso di Internet è consentito a non più di due persone contemporaneamente per postazione;
- b) è necessaria la prenotazione da farsi in biblioteca, anche telefonicamente; se la postazione non risulta occupata o prenotata, l'utente interessato può utilizzarla al momento;
- c) l'utente è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro presente in biblioteca, che documenta il giorno, l'ora di inizio e di fine della sessione medesima, la postazione di utilizzo;
- d) l'utente non può utilizzare la postazione Internet per più di un'ora al giorno;

sono previste due tipologie di sessioni di durata massima 30' minuti e 1 ora;
e) se l'utente non si presenta entro 10 minuti dall'inizio dell'ora prenotata, la postazione è da considerarsi disponibile e non è previsto il recupero dell'ora non effettuata;

f) non sono permesse operazioni di scarico dati e di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto alla durata della sessione prenotata.

6. L'iscrizione al servizio di navigazione internet ha una durata limitata, comunicata all'utente all'atto dell'iscrizione. Decorso tale periodo, risulta obbligatorio procedere ad una nuova registrazione. Rimane invariata l'iscrizione agli altri servizi della Biblioteca Civica.

7. L'iscrizione al servizio Internet dà diritto alla richiesta di un credito orario di navigazione utilizzabile presso le postazioni fisse messe a disposizione dal Comune o tramite le postazioni mobili di proprietà dell'utente.

8. L'entità del credito di navigazione e le modalità dei successivi rinnovi sono comunicati all'utente al momento della sua prima registrazione.

Art. 4 - Requisiti richiesti per la navigazione in modalità WiFi

1. Per l'accesso alla rete Internet in modalità WiFi, l'utente deve utilizzare un computer portatile o un PDA (palmari e telefoni cellulari di nuova generazione) dotati di un dispositivo WiFi con le seguenti caratteristiche:

- Configurazione di rete in DHCP
- Blocco pop up non attivo
- Navigatore (Explorer, Firefox, Opera, Safari) con Proxy disabilitato.

Art. 5 - Il servizio non prevede:

1. Il supporto tecnico da parte del personale.
2. Il servizio di stampa in modalità wireless.

Art. 6 - Obblighi dell'utente

1. L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione a internet.

2. Le credenziali di accesso internet (username e password) sono strettamente personali e non possono essere cedute dall'utente ad altre persone. L'utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse.

3. Durante l'utilizzo del servizio di accesso a internet è vietato:

- scaricare (download) file audio e video;
- accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc.);
- inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming);
- svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
- usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo;
- svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea.

4. L'utente del servizio internet:

- riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
- si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio internet e per il contenuto dei messaggi trasmessi;
- si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti (visualizzazione di

immagini che possono disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.);

- osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.

Art. 7 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'amministrazione comunale è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico è tenuta all'applicazione del decreto legislativo 257 del 19 novembre 2007 - e successivi aggiornamenti - con il quale l'Italia recepisce la direttiva europea 2004/40/CE sulla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Il decreto va a modificare il DLgs 626/94.

Art. 8 - Assistenza

Il servizio Internet è rivolto ad utenti che sono già in possesso delle conoscenze informatiche di base. Gli operatori del Comune non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio. In particolare, gli operatori non sono a disposizione per effettuare ricerche o navigazione assistita.

Art. 9 - Monitoraggio delle attività

Il Comune di San Donà di Piave memorizza e mantiene i dati delle attività svolte dall'utente durante la connessione ad internet secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia. Qualora richiesti, i dati acquisiti devono essere resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Art. 10 - Sanzioni

Qualora l'utente, durante la connessione alla rete Internet non osservi le prescrizioni previste dalle presenti disposizioni e dalla normativa vigente in materia, può essere:

- sospeso dal servizio
- escluso dall'accesso al servizio;
- denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 11 - Legislazione

Decreto-legge 01 agosto 2003 n. 259. Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Decreto di attuazione del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005. Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/2005.